II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Uruguay

(85/96/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 16, l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 19, lettera a) e l'articolo 28,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Uruguay sono state fissate con decisione 78/695/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 84/354/CEE (4), parallelamente alle decisioni relative alle importazioni di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dal Paraguay, in particolare per quanto concerne l'afta epizootica ;

considerando che fino ad ora il regime d'importazione dei muscoli masseteri provenienti dall'Uruguay è stato un regime transitorio, consentito, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 78/695/CEE, dalla decisione 79/277/CEE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 84/26/CEE (6) ; che attualmente la direttiva 72/462/CEE autorizza gli Stati membri a consentire importazioni di muscoli masseteri interi nel loro territorio ;

considerando che è quindi opportuno stabilire con un'unica decisione le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche, compresi i muscoli masseteri, provenienti dall'Uruguay, e sostituire la decisione attualmente vigente con una nuova ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dall'Uruguay delle seguenti categorie di carni fresche :

a) carni fresche disossate, di bovini, ovini e caprini, escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato A ;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato B ;

d) le seguenti frattaglie di bovini :

— cuori completamente puliti,

— fegati completamente puliti,

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 37.
(4) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 51.
(5) GU n. L 65 del 15. 3. 1979, pag. 32.
(6) GU n. L 20 del 25. 1. 1984, pag. 24.

— lingue completamente pulite, senza osso, cartilagine o tonsille,

che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato C.

2. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni sul proprio territorio di muscoli masseteri interi completamente puliti, di bovini, provenienti dall'Uruguay, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato C.

3. Gli Stati membri vietano l'importazione dall'Uruguay di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare anche l'importazione di polmoni puliti di bovini, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato C, e destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere rilasciata soltanto ad uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto controllo veterinario permanente, a condizione che sia fornita la garanzia che la materia prima sarà destinata esclusivamente all'impiego previsto, senza alcun rischio di contatto con un prodotto non sterilizzato e che non uscirà tal quale dallo stabilimento, salvo in caso di necessità, quando è ufficialmente spedita ad uno stabilimento di distruzione delle carcasse, sotto il controllo di un veterinario ufficiale. Per l'importazione si devono inoltre rispettare le seguenti condizioni minime :

a) prima di entrare nel territorio comunitario, la materia prima deve essere posta in contenitori stagni, recanti la dicitura « Impiego riservato all'industria produttrice di alimenti per animali domestici di compagnia » ; i documenti di accompagnamento devono recare la dicitura « Impiego riservato all'industria produttrice di alimenti per animali domestici di compagnia » ed il nome e l'indirizzo del destinatario ;

b) dal luogo d'arrivo in territorio comunitario, la materia prima deve essere trasportata con veicoli o contenitori o altri mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati verso uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto controllo veterinario permanente.

Tuttavia, in caso di necessità, la materia prima può essere spedita temporaneamente ad un deposito frigorifero riconosciuto e posto sotto controllo veterinario permanente, purché siano rispettate le condizioni di cui sopra ;

c) non appena la materia prima è giunta nel territorio dello Stato membro destinatario e prima che essa venga spedita allo stabilimento di trasformazione riconosciuto, si deve inviare al veterinario ufficiale locale una notifica preventiva di spedizione ;

d) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in scatole da conserva, in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3 ; il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario da cui risulti che ha effettivamente raggiunto tale valore ;

e) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera b), come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati, mentre gli imballaggi ed i condizionamenti devono essere distrutti in un inceneritore.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere notificata alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i quali la materia prima deve transitare.

Articolo 3

Pur continuando a vietare la vaccinazione regolare contro l'afta epizootica sul loro territorio, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito, per le carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e le frattaglie di cui allo stesso paragrafo, lettera c), sono autorizzati a mantenere il regime applicato alle importazioni di tali carni anteriormente alla data d'applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole ed organi autorizzate dal paese di destinazione per la fabbricazione di prodotti farmaceutici.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1985. Tuttavia i certificati attualmente impiegati, eventualmente modificati in conformità delle disposizioni della presente decisione, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 1985.

Articolo 6

La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evoluzione dell'afta epizootica nella Comunità e dei metodi di lotta contro questa malattia.

Articolo 7

La decisione 78/695/CEE è abrogata.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di bovini, ovini e caprini, destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di salubrità (2) : .....

Paese speditore : URUGUAY

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni di : .....
(specie animale)

Tipo dei pezzi (3) : .....

Tipo di imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle carni :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

IV. **Attestato di sanità :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le carni fresche disossate sopra descritte derivano :

   — da animali che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;

   — da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale ;

   — da animali provenienti da allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni ;

   — da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;

   — da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE ([5]), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica ;

   — nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti ;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale ;

3. le carni fresche disossate sopra descritte provengono da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore ;

4. ..... ([6])

Fatto a ....., il .....

Timbro

.....

(firma del veterinario ufficiale)

([1]) Carni fresche : tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

([2]) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

([3]) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

([4]) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

([5]) Modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE.

([6]) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di salubrità (2) .....

Paese esportatore : URUGUAY

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimento : .....

(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni di solipedi domestici.

Tipo dei pezzi : .....

Tipo dell'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle carni :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

IV. **Attestato di sanità :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ....., il .....

Timbro

.....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche : tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie (1) di bovini, destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di salubrità (2) : .....

Paese esportatore : URUGUAY

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....

(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Frattaglie di bovini.

Tipo di frattaglie : .....

Tipo d'imballaggio : .....

Numero degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle frattaglie :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

.....

III. **Destinazione delle frattaglie :**

Le frattaglie sono spedite da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

IV. **Attestato di sanità :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le frattaglie sopra descritte derivano :

   — da bovini che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

   — da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

   — da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

   — da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

   — da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE (4), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica ;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale ;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore ; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4. ..... (5)

Fatto a ....., il .....

Timbro

.....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Si possono importare soltanto le seguenti frattaglie di bovini : cuori e fegati dai quali siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti, lingue senza osso, cartilagine o tonsille e, conformemente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, muscoli masseteri interi incisi conformemente all'allegato I, capitolo VII, paragrafo 41 A della direttiva 64/433/CEE da cui siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti. Tuttavia, alle condizioni di cui all'articolo 2, si possono importare anche poloni polmoni di bovini, destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi ed i gangli mediastinici e bronchiali.

(2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE.

(5) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.